

## Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori  
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52  
Piazzale Clodio, n. 18 - 00195 - Roma  
avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

---

Spett.le **Federazione Dirpubblica**  
Segreteria Generale  
- Roma -

Nola, 25/2/2019

**Oggetto: Riattivazione del concorso speciale, per titoli e colloquio, per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia indetto dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 146687 del 29/10/2010.**

Con la presente comunico di aver provveduto in data 15/2/2019 alla notifica, per conto di codesta spett.le Federazione, del ricorso, con istanza di sospensiva, avverso e per l’annullamento l’avviso del 17/12/2019, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha riattivato il concorso speciale, per titoli e colloquio, per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia indetto con provvedimento n. 146687 del 29/10/2010, comunicando che a partire dal mese di gennaio 2019 avrebbero avuto inizio le prove orali del concorso e che i candidati avrebbero ricevuto dalla Commissione la comunicazione individuale della data fissata per il colloquio, con indicazione del punteggio riconosciuto ai titoli.

Si tratta di un concorso vetusto e assai controverso, mai di fatto espletato, essendo stato già a suo tempo annullato dal T.A.R. Lazio – Roma con sentenza 30 settembre 2011, n. 7636, poiché indetto allo scopo di “sanare” la posizione di numerosi funzionari che erano stati nel tempo destinatari di incarichi dirigenziali conferiti in base all’art. 24 del Regolamento di amministrazione, a sua volta annullato con sentenza del 1° agosto 2011, n. 6884.

Com’è noto, il concorso *de quo* venne riesumato con la nomina della Commissione d’esame (provvedimento prot. n. 2270/2016 dell’8 gennaio 2016) a seguito della precisazioni fornite dal Consiglio di Stato con sentenza del 6 ottobre 2015, n. 4641, ma il provvedimento di nomina prot. n. 2270/2016 dell’8 gennaio 2016, impugnato da Dirpubblica con ricorso iscritto al n. R.G. 5626/2016, venne sospeso in sede cautelare dal Consiglio di Stato con ordinanza del 7 ottobre 2016, n. 4438.

Nonostante la sentenza del T.A.R. Lazio – Roma del 5 aprile 2017, n. 4242, avverso la quale pende tutt’ora il giudizio di appello iscritto al n. R.G. 6754/16, l’Agenzia delle Entrate non aveva più dato seguito a quel controverso concorso, che, a seguito della più recente sentenza del 16 agosto 2018, n. 8890, aveva dichiarato, invece, di voler riprendere in nota 5 dell’atto del Direttore prot. n. 0289087 del 2/11/2018, come poi concretamente avvenuto a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 17 dicembre 2018, n. 7090.

Tuttavia, la scelta di riattivare il concorso speciale, per titoli e colloquio, indetto nel lontano 2010, risulta del tutto illegittima tra l’altro sulla base dei seguenti rilievi:

- non essendo stati riaperti i termini per la presentazione delle domande, la partecipazione alla procedura concorsuale (riguardante la copertura di 175 posti di

dirigente) risulta preclusa a coloro i quali hanno conseguito negli ultimi otto anni i requisiti per potervi essere ammessi, risultando, invece, consentita la partecipazione di candidati che potrebbero aver perso quei requisiti posseduti alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda (cfr. art. 2, co. 7, del bando);

- i titoli valutabili (con esclusione di quelli ritenuti non valutabili per effetto della sentenza del Consiglio di Stato del 6 ottobre 2016, n. 4641) sono quelli presentati dai candidati in allegato alla domanda di partecipazione (v. art. 3, co. 6, del bando), per cui alla Commissione d'esame è preclusa la valutazione dei titoli maturati dai candidati nel corso degli ultimi otto anni.

In altre parole, da un lato, la platea dei candidati risulta ristretta a coloro i quali avevano, nell'anno 2010, i requisiti per essere ammessi al concorso, così discriminando tutti quei soggetti (interni ed esterni all'Agenzia) che hanno maturato i requisiti nei successivi otto anni; dall'altro, la Commissione d'esame potrà valutare (o avrà valutato) solo quei titoli che erano all'epoca (circa otto anni fa) posseduti da quei soli partecipanti, nonostante il contesto organizzativo dell'Agenzia delle Entrate sia radicalmente mutato negli ultimi due lustri.

In queste circostanze, pare evidente che, nel riesumare il vetusto (e tutt'ora controverso) concorso per il reclutamento di 175 dirigenti, l'Agenzia abbia del tutto obliterato la necessità di sottoporre la stessa procedura ad una rinnovata valutazione circa *«l'affidabilità predittiva della selezione rispetto all'obiettivo delle specifiche professionalità da selezionare»*, valutazione la cui necessità era stata invece avvertita nelle "motivazioni" del richiamato atto prot. n. 0289087 del 2/11/2018.

Terrò aggiornata codesta spett.le Segreteria della fissazione dell'udienza in C.d.C. per trattazione dell'istanza cautelare.

Cordiali saluti

Avv. Carmine Medici